

## Never say never again: la Corte di giustizia precisa il diritto alla traduzione dei documenti fondamentali nei procedimenti penali

di Elena Grasso

**Title:** Never say never again: The EU Court of Justice clarifies the right to translation of essential documents in criminal proceedings

**Keywords:** Right to translation; Procedural guarantees; Basic documents.

1. – L'esigenza di garantire un equo processo comporta necessariamente la possibilità, per ogni accusato che non parla o non comprende la lingua del procedimento che lo vede coinvolto, di essere informato, nel più breve tempo possibile e in un idioma a lui familiare, della facoltà di fruire di un interprete per gli interrogatori, le udienze, le comunicazioni con gli avvocati, nel rispetto del principio del contraddittorio. Parimenti, all'indagato o imputato spetta la traduzione nella propria lingua madre dei documenti fondamentali relativi alla procedura in essere.

La questione sollevata nel caso che qui si commenta è più complessa e più tecnica di quanto a prima vista non appaia. Infatti, al di là del valore intrinsecamente simbolico della lingua, *il diritto alla comprensione* di un testo o di un discorso postula sia la facoltà beneficiare di servizi di traduzione e interpretazione, che mirano a garantire l'effettività della difesa, sia la possibilità di essere informati di tale facoltà, in modo di avere anche cognizione delle implicazioni connesse alla notifica degli atti processuali di cui si è destinatari.

Come noto, il superamento delle barriere linguistiche ha da sempre costituito una sfida ardua per l'Unione europea, non solo all'interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondato sul titolo V del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (P. Bilancia, *Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia tra realtà intergovernativa e prospettiva comunitaria*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2004, n. 2, 345-366). D'altro canto, è pacifico che la disciplina comunitaria alla base dell'integrazione economica ha spesso dovuto fare i conti con il nazionalismo linguistico degli Stati membri, in un primo momento riguardo alla circolazione delle merci, successivamente per ciò che concerne i lavoratori migranti e infine, come in questo caso, in relazione alla tutela dei diritti individuali garantiti nello spazio giuridico europeo in particolare nel caso di persone indagate e imputate, indipendentemente dal loro status giuridico e dalla loro cittadinanza o nazionalità.

Storicamente la diversità linguistica è stata vista come un ostacolo alla libertà di circolazione dei beni: si pensi alle vicende legate all'etichettatura dei prodotti alimentari e ai brevetti unitari (C. Boch, *Language protection and Free*

*Trade: the Triumph of the Homo McDonaldis?*, in *Eur. Pub. L.*, 1998, 3, 381): gli Stati membri sono infatti stati liberi di scegliere le proprie politiche linguistiche finché queste non hanno integrato misure ad effetto equivalente ad una restrizione quantitativa.

Dagli anni Novanta e specialmente dopo l'allargamento del 2004, il principio di libera circolazione delle persone, che di fatto ha incrementato il sincretismo idiomatico dei cittadini e la conseguente proliferazione di situazioni in cui la mancata conoscenza delle lingue ufficiali del paese in cui ci si veniva a trovare condizionava in modo silenzioso l'effettività e la concretezza dei diritti altrimenti garantiti, ha messo in crescente difficoltà la cooperazione giudiziaria in materia penale. L'esigenza di tutelare il diritto a un processo equo, di fatto posto a repentaglio dalla diversità linguistica, ha dato un nuovo impulso all'esigenza di creare norme minime comuni sul diritto alla traduzione e interpretazione e quello correlato all'informazione, finalizzate ad aumentare la fiducia reciproca dei sistemi di giustizia penale degli Stati membri.

Gli ostacoli connaturati all'essenza multilingue dell'Unione hanno da sempre costituito uno snodo essenziale: relativamente al rapporto cittadino-istituzioni, la questione è stata risolta dal trattato di Amsterdam, che ha inserito il par. 3 nell'art. 21 del trattato CE rendendo il diritto all'utilizzo della propria lingua nei rapporti giuridici con le istituzioni comunitarie uno dei contenuti fondamentali e inalienabili della cittadinanza europea. Dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha riconosciuto in modo esplicito la competenza dell'UE in materia processuale penale nell'art. 82 TFUE, il multilinguismo si è pertanto saldato all'identità comunitaria al pari del principio di libera circolazione (B. De Witte, *Cultural policy justifications*, in P. Koutrakos, N.N. Shuibhne, P. Syrpis (eds), *Exceptions from Eu free movement law: derogation, justification and proportionality*, Oxford 2016, 131-142).

Più lungo e tortuoso è stato ed è il cammino verso l'uniformità dei diritti linguistici garantiti dalle amministrazioni nazionali nei confronti dei cittadini provenienti da altri Stati membri o da Paesi terzi. Secondo le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 1999, le istituzioni erano chiamate a stabilire "norme minime che garantiscano un livello adeguato di assistenza giudiziaria nelle cause transnazionali in tutta l'Unione" (punto 30). Per rafforzare il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e di altre decisioni delle autorità giudiziarie, che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale, gli Stati membri devono riporre fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale (punto 33). La costruzione di questa fiducia si realizza, fra l'altro, attraverso l'impiego di meccanismi comuni di protezione degli indagati o degli imputati, che vedono nel diritto ad un'effettiva comprensione delle fasi dei procedimenti penali che si svolgono in una lingua altra rispetto a quella conosciuta il presupposto del diritto all'interpretazione e alla traduzione.

Il programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali adottato dal Consiglio il 29 novembre del 2000 comprendeva espressamente la protezione dei diritti delle persone come mezzo per rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri. È in questo contesto che vengono emanate le direttive 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, finalizzate a facilitare la realizzazione del diritto a un equo processo. Questo diritto è notoriamente già sancito sia dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) sia, prima ancora, dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (la CEDU), che

al paragrafo 3 (a) prevede per ogni accusato il diritto di essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua che egli parli o comprenda e in modo dettagliato, della natura e della causa dell'accusa formulata a suo carico nonché di farsi assistere gratuitamente da un interprete, qualora non parli o non comprenda la lingua utilizzata in udienza.

2.- Il caso in esame si colloca in questa cornice normativa ed è stato sottoposto al giudizio della Corte di giustizia da parte del *Tribunal da Relação de Évora* attraverso il procedimento pregiudiziale d'urgenza, cui è possibile fare ricorso quando l'interessato è privato della libertà e il suo mantenimento in custodia deriva dalla soluzione della controversia principale (v. in particolare, sentenze del 16 luglio 2015, *Lanigan*, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 24, e del 16 novembre 2021, *Governor of Cloverhill Prison e a.*, C-479/21 PPU, EU:C:2021:929, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). La vicenda trae origine dall'incriminazione per infrazioni stradali e atti di resistenza a un funzionario di TL, cittadino moldavo. Non comprendendo il portoghese ed essendo la lingua ufficiale della Moldavia il rumeno, TL ha beneficiato della traduzione del verbale d'accusa nella sua lingua madre, mentre non è stata tradotta la Dichiarazione di Identità e Residenza (in prosieguo DIR) redatta dalle autorità portoghesi ai sensi dell'art. 196 cpp, secondo cui "l'autorità giudiziaria o l'organo di polizia giudiziaria, nell'ambito del procedimento, provvede a che per qualsiasi persona incriminata si rediga una DIR, anche nel caso in cui tale persona sia già stata identificata". Giova ricordare che dalla DIR deve risultare che alla persona la cui responsabilità penale è in corso di accertamento è stato comunicato, fra l'altro, "l'obbligo di non cambiare residenza né di assentarsene per più di cinque giorni senza comunicare il suo nuovo indirizzo o il luogo in cui sia possibile reperirla" (cfr. art.196, 3(b) cpp portoghese). Contravvenendo agli obblighi stabiliti dalla sentenza del 11 luglio 2019, in cui l'imputato ha beneficiato di un interprete, TL è stato condannato ad una pena detentiva di tre anni, con sospensione condizionale della stessa durata in regime di libertà vigilata. Gli obblighi connessi al regime di libertà vigilata non sono tuttavia mai stati adempiuti, in quanto le autorità non erano riuscite a prendere contatto con il condannato e per conseguenza, hanno proceduto alla contestazione del loro inadempimento.

L'ordinanza di comparizione emessa dal *Tribunal Judicial de Comarca de Beja* il 7 gennaio 2021 per sentire TL sull'inosservanza degli obblighi della libertà vigilata è stata notificata per due volte (12 gennaio 2021 e 6 aprile 2021), in solo portoghese, all'indirizzo fornito nella DIR, nel frattempo cambiato dal TL senza che fosse al corrente della necessità di comunicarlo alle autorità competenti. L'interessato non si è così presentato alle convocazioni richieste, violando il regime della libertà vigilata che è stata pertanto revocata con l'ordinanza del 9 giugno 2021. Dopo essere stato arrestato e messo in carcere, TL ha chiesto l'annullamento della DIR, del primo atto di citazione a comparire e dell'ordinanza di revoca della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, in quanto impossibilitato a comprenderne il significato data la mancanza di traduzione *ab origine*. L'annullamento di questi atti viene tuttavia rifiutato dall'autorità giudiziaria, sulla base dell'intervenuta decadenza del diritto di TL a eccepire la nullità della DIR.

La questione sottoposta alla Corte di giustizia dai giudici portoghesi riguarda infatti la possibilità di sanare una nullità relativa. In particolare, si chiede alla Corte di chiarire:

« - Se gli articoli da 1 a 3 della direttiva 2010/64/UE e 3 della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, di per sé o in combinato disposto con l'articolo 6 della CEDU, possano essere interpretati nel senso che

non ostano a una norma di diritto nazionale che prevede il vizio della nullità relativa, rilevabile su istanza di parte, in caso di mancata nomina d'interprete e di omissione della traduzione di atti processuali fondamentali per un indagato che non comprende la lingua del procedimento, permettendo che tali vizi siano sanati decorsi i rispettivi termini di legge».

Come si analizzerà in maggiore dettaglio nel prosieguo, la risposta della Corte è negativa, in quanto la disciplina europea deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale in forza della quale la violazione dei diritti sanciti dalle disposizioni contenute nelle direttive citate dev'essere invocata dal beneficiario di detti diritti entro un termine determinato, a pena di decadenza, quando questo termine inizia a decorrere ancor prima che l'interessato sia stato informato, in una lingua che egli parla o comprende, da un lato, dell'esistenza e della portata del suo diritto all'interpretazione e alla traduzione e, dall'altro, dell'esistenza e del contenuto del documento fondamentale in questione nonché degli effetti collegati a quest'ultimo.

3. – Il tema dell'informazione è centrale in questo caso e ha diverse implicazioni giuridiche. Come noto, non riguarda solo le vicende processuali o proto processuali: la corretta informazione in ambito medico, nel diritto dei consumatori, nelle sfide poste dalla contrattualizzazione dell'era digitale costituiscono solo alcuni degli aspetti più "caldi" che il regolatore pubblico deve affrontare nell'allocatione della responsabilità civile o penale. Il compimento di una scelta, specie in un ambito così delicato come quello che riguarda le decisioni in materia di libertà personale, postula la comprensione di ogni conseguenza connessa alle azioni del sospettato o dell'indagato, specie quando comportamenti di per sé legittimi diventano penalmente rilevanti a seguito della notifica di un documento ufficiale che prescrive obblighi specifici derivanti da un sistema giuridico diverso dal proprio ed espressi in una lingua non sufficientemente compresa.

Il considerando 3 della direttiva 64/2010 sul diritto alla traduzione e interpretazione e i considerando 5 e 6 della direttiva 13/2012 legano espressamente i diritti dei cittadini all'art. 6 della CEDU e all'articolo 47 e 48 della Carta, che sanciscono il diritto a un processo equo e a vedere rispettati i diritti della difesa.

Secondo la prima direttiva, agli indagati o imputati deve essere offerta senza indugio l'assistenza di un interprete durante il procedimento penale (art. 2 direttiva del 20 ottobre 2010) e devono inoltre beneficiare della traduzione scritta di tutti i documenti fondamentali per essere in grado di esercitare i propri diritti di difesa e per garantire l'equità del procedimento (art. 3 direttiva 20 ottobre 2010). Questi diritti realizzano il principio del contraddittorio se consentono all'indagato di comprendere tutte le fasi processuali e preprocessuali, di essere ascoltato e di porre in atto tutti i comportamenti necessari alla sua migliore difesa.

Nella sentenza che qui si commenta il punto essenziale è costituito dalla subordinazione dell'eccezione di nullità delle sanzioni procedurali non tradotte in rumeno all'istantanea richiesta da parte della persona incriminata: infatti, poiché per il diritto portoghese la nullità di un atto da adottarsi in presenza dell'interessato deve essere invocata a pena di decadenza prima della conclusione dell'atto stesso (art. 120 cpp 3(a)), ciò svuota di contenuto le summenzionate direttive, che presuppongono la comunicazione del diritto alla traduzione dei documenti fondamentali dei procedimenti penali. La DIR può a buon diritto ritenersi un documento fondamentale, in quanto costituisce una misura di coercizione preventiva che comporta l'enunciazione di una serie di obblighi e di conseguenze procedurali in caso di inadempimento, oltre che naturalmente a individuare il luogo dove la persona incriminata è supposta trovarsi (sentenza 9

giugno 2016, *Balogh*, C-25/15, EU:C:2016:423, punto 38). Il fatto che la DIR non sia stata tradotta e che non ci fosse un interprete al momento della redazione della DIR stessa ha privato TL della possibilità di rendersi conto della limitazione del suo diritto alla difesa. Infatti TL avrebbe dovuto eccepire la nullità dell'atto in corso di redazione e non compreso prima della fine della sua estensione. In altre parole, il termine per impugnare la DIR ha iniziato a decorrere prima che il destinatario del provvedimento fosse stato messo a conoscenza dei suoi diritti linguistici. Il diritto europeo si pone pertanto in contrasto con quello portoghese, che non contemplando le prescrizioni delle direttive prevede nella fattispecie la possibilità di eccepire la nullità della DIR solo contestualmente alla sua redazione, anche quando è notificata ad una persona alloglotta.

4. – La domanda del cittadino moldavo è stata quindi respinta in primo grado, in quanto secondo il *Tribunal Judicial da Comarca de Beja* i vizi denunciati e dimostrati da TL nel ricorso erano stati sanati dalla scadenza del termine per richiedere la nullità, secondo la disciplina nazionale. Infatti, ai sensi dell'articolo 120 (3) del codice di procedura penale portoghese, quando l'interessato è presente all'atto in questione, deve invocare la nullità derivante dalla mancata nomina di un interprete (punto 12 della sentenza in commento) o dalla mancata traduzione di documenti essenziali (punto 72) prima del completamento di questo atto. Si tratta evidentemente di una nullità relativa rilevabile su istanza di parte entro un termine di legge, decorso il quale il vizio si intende sanato: ai sensi dell'art. 120 3(a) cpp, il termine è costituito dalla conclusione dell'atto stesso. Quindi, poiché la nullità non è stata fatta valere in tempo, l'assenza di assistenza linguistica è da considerarsi non più eccepibile. L'operazione ermeneutica effettuata dai giudici di primo grado non ha tuttavia tenuto conto delle prescrizioni del diritto comunitario, non essendo ancora state recepite dal Portogallo le direttive in questione. Pertanto, in seguito all'impugnazione della sentenza da parte di TL, il giudice del rinvio dubita dell'interpretazione del *Tribunal Judicial da Comarca de Beja*, e decide di sospendere il procedimento e di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea, sulla base della diretta applicabilità delle summenzionate direttive alla controversia principale. In particolare il *Tribunal da Relação de Évora* in veste di giudice del rinvio, subordina la mancata contestazione delle ordinanze del *Tribunal Judicial da Comarca de Beja* del 7 gennaio 2021 e 6 aprile 2021 (entrambe redatte soltanto in portoghese, che citavano l'imputato a comparire a seguito degli inadempimenti degli obblighi derivanti dal regime di libertà vigilata) e del 9 giugno 2021 (che revocava la sospensione della pena detentiva) alla mancata comprensione della DIR: l'assenza di una traduzione in rumeno ha impedito a TL di comprendere gli obblighi contenuti in un documento fondamentale e ha causato l'emanazione di provvedimenti a catena non conoscibili da parte dell'imputato, che nel frattempo aveva cambiato residenza ed è stato sottoposto a fermo e imprigionato il 30 settembre 2021. Il diritto alla traduzione risulta essenziale per quegli atti che vanno notificati all'imputato ancora privo di difensore di fiducia, e che determinano la conoscenza delle accuse a suo carico o l'effettivo esercizio dei suoi diritti di difesa. Il giudice del rinvio ha chiesto il procedimento pregiudiziale d'urgenza previsto dall'articolo 23 bis, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e dall'articolo 107 del regolamento di procedura della Corte, in quanto la materia riguarda i settori disciplinati dal titolo V della parte terza del TFUE e la condizione di privazione della libertà del ricorrente al tempo del rinvio giustificava il ricorso alla procedura d'urgenza (C. Pesce, *Diversità, limiti e prospettive dei procedimenti pregiudiziali accelerati e d'urgenza dinanzi alla Corte di giustizia UE*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2017, fasc. 2, 309-342).

5. – Il *reasoning* sviluppato dalla Corte prende le mosse dai fatti riportati dal giudice del rinvio, secondo i quali risulta che il ricorrente non abbia beneficiato di un interprete al momento della redazione della DIR e che quest'ultima non sia stata tradotta in una lingua a lui comprensibile, come del resto l'ordinanza del 7 gennaio 2021 che lo citava a comparire a seguito dei presunti inadempimenti agli obblighi derivanti dal regime di libertà vigilata o l'ordinanza di revoca della sospensione condizionale del 9 giugno 2021. I giudici lussemburghesi hanno ritenuto che gli atti processuali in questione fossero effettivamente documenti essenziali ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 64/2010/UE. Di conseguenza il convenuto avrebbe dovuto ricevere una traduzione della DIR, che rientra a buon diritto nella nozione di "documento fondamentale" (punti 53 -70 della sentenza in commento). Per documenti fondamentali si intendono quelli oggetto di necessaria "traduzione scritta" al fine dell'esercizio dei diritti difensivi e nella prospettiva più generale, quelli che consentono di attuare l'equità processuale (art. 3.1), così più specificamente individuati: «rientrano le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d'imputazione e le sentenze» (art. 3.2), anche se possono aggiungersi altri documenti su disposizione delle autorità competenti, sia *motu proprio* che su impulso dell'indagato/imputato o del suo avvocato (art. 3.3). I documenti fondamentali non sono pertanto caratterizzati dal requisito della tipicità: ad esempio, è stato stabilito dai giudici del Lussemburgo che il decreto penale di condanna tedesco previsto per sanzionare reati minori deve essere considerato "documento fondamentale" in base alla direttiva 2010/64/UE (sentenza del 12 ottobre 2017 *Sleutjes* C-278/16). In secondo luogo, la Corte, pur rilevando che le summenzionate direttive non specificano quali conseguenze debbano derivare da una violazione dei diritti ivi previsti in ossequio al principio di autonomia procedurale degli Stati membri, sottolinea che l'equità del procedimento penale non può essere pregiudicata dalla violazione del principio di effettività. Questo principio, come noto, richiede che le modalità prescelte non rendano nella pratica l'esercizio dei diritti impossibile o eccessivamente difficile (sentenza del 10 giugno 2021, *BNP Paribas Personal Finance*, da C-776/19 a C-782/19, ECLI:EU:C:2021:470, punto 27 e giurisprudenza ivi citata; sentenza, 27 giugno 2013, *ET Agroconsulting-04-Velko Stoyanov*, C-9312, ECLI:EU:C:2013:432 pt. 36). Nella fattispecie in esame, il convenuto non ha potuto eccepire tempestivamente la nullità della DIR, poiché avrebbe dovuto invocare la nullità relativa per mancanza di assistenza di un interprete e di traduzione di un documento essenziale senza essere stato informato del contenuto dell'atto in una lingua a lui comprensibile. Le violazioni attinenti all'assistenza linguistica incidono infatti sulla corretta formazione dell'atto al quale l'interprete deve partecipare e lo rendono invalido, poiché non consentono all'imputato o indagato di comprendere i verbali e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Vero è tuttavia che sovente la traduzione o la sua mancanza non inficia la validità di un atto in sé, ma dispiega le sue conseguenze sui comportamenti da tenersi successivamente alla sua redazione: per questa ragione una versione in lingua comprensibile all'imputato deve essere messa a sua disposizione entro un termine ragionevole, tale da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa. L'invalidità non può non travolgere anche gli atti emanati in relazione alla DIR. Inoltre, sul piano interno, se la mancata traduzione impedisce la tempestiva presentazione di una domanda di nullità relativa, il ricorso alla categoria della nullità appare superfluo, mentre più opportuno sembrerebbe il richiamo all'istituto della restituzione del termine. La Corte si è tuttavia limitata a sancire che le direttive del 20 ottobre 2010 e del 22 maggio 2012, gli artt. 47 e 48 paragrafo 2 della Carta dell'UE e il principio di effettività si oppongono a che la violazione dei diritti previsti da tali direttive devono essere fatti valere entro un determinato termine a pena di decadenza, quando tale termine inizia a decorrere prima che

l'interessato sia stato informato del suo diritto all'interpretazione e alla traduzione e che sia stato informato dell'esistenza e del contenuto del documento essenziale in questione (sentenza 15 ottobre 2015, *Covaci*, C-216/14, EU:C:2015:686, punti 66 e 67).

6. - La sentenza in esame offre due profili di primario interesse. Il primo è costituito dall'importanza di fornire agli indagati/imputati un'adeguata assistenza linguistica nella formazione degli atti processuali e pre-processuali, nella prospettiva di realizzare appieno il diritto alla difesa e, pertanto, l'equità del processo. Il secondo consiste nell'attuazione del principio di effettività del diritto comunitario, che deve essere applicato anche se non ancora trasposto dagli Stati membri in una normativa nazionale: questo ritardo consente ai giudici municipali di interpretare le direttive europee non ancora recepite in Portogallo, in virtù del fatto di contenere disposizioni incondizionate (cioè che sanciscono obblighi non soggetti ad alcuna condizione) e sufficientemente precise (cioè chiare e dettagliate nel senso di sancire un obbligo in termini inequivocabili) . Si veda a questo proposito la sentenza del 10 luglio 2010, *Gassmayr*, C-194/08, ECLI:UE:C:2010:386, punto 45. Dal momento che le direttive in questione enunciano chiaramente il diritto di un indagato o imputato a essere messo al corrente della possibilità di fruire di un interprete e di godere della traduzione dei documenti fondamentali, i cittadini devono potersene avvalere innanzi ai giudici nazionali, senza vedere compresso il loro diritto da termini eccessivamente brevi entro cui eccipirne la violazione.

Come si è argomentato nelle pagine precedenti, il giudice di Lussemburgo si trova a vagliare due questioni distinte ma connesse e cioè se la mancata traduzione di un documento fondamentale poteva essere sollevata nei rigidi termini previsti dal diritto portoghese e se l'impossibilità di conoscere gli obblighi della DIR travolga la validità delle ordinanze ad essa correlate, quali l'ordinanza del 7 gennaio 2021 e l'ordinanza di revoca della libertà vigilata del 9 giugno 2021. Poiché l'omessa traduzione dei documenti fondamentali mina l'esercizio dei diritti della difesa e la nullità relativa dell'atto non tradotto non poteva ragionevolmente essere invocata nei termini previsti dall'imputato non correttamente informato del corrispondente diritto, la Corte ha ritenuto la normativa nazionale in contrasto con quella europea contenuta nelle direttive 2010/64/UE e 2012/13/UE, non ancora recepite dal legislatore portoghese.